



COPIA

COMUNE DI PROCENO (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 26/04/2022

Oggetto: Nuovo Regolamento Edilizio Comunale redatto secondo il regolamento edilizio tipo regionale di cui alla D.G.R. Lazio n.243 del 19.05.2017. Adozione.-

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 18.30 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede al piano terreno di Palazzo Sforza, convocato con regolari avvisi, si è riunito il Consiglio comunale in seduta per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pinzi Roberto - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pinzi Roberto	Sindaco	s	
Gobbi Deborah	Consigliere	s	
Rossi Silvia	Consigliere	s	
Pifferi Alessandro	Consigliere	s	
Ricci Marco	Consigliere	s	
Tramontana Riccardo	Consigliere	s	
Santoni Laura	Consigliere	s	
Lombarelli Adio	Consigliere	s	
Dionisi Vincenzo	Consigliere	s	
Cherubini Mario	Consigliere	s	
Barbini Anna Maria	Consigliere		s

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione in seduta degli affari iscritti all'ordine del giorno.

Il consigliere Dionisi Vincenzo chiede al consesso di ritirare il punto all'ordine del giorno per poter approfondire alcuni punti, come ad esempio l'art.71, e se non viene accolta la proposta esprimerà il proprio voto contrario;

Il consigliere Tramontana Riccardo, per quanto affermato dal consigliere Dionisi, si rammarica della mancata partecipazione della minoranza alle varie riunioni preliminari alla stesura del presente Regolamento, nonostante sia stata ripetutamente invitata. Ciò avrebbe evitato tante discussioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi di cui sopra;

Considerato che a seguito delle profonde modificazioni apportate nel corso del tempo alla normativa urbanistico-edilizia nazionale e regionale (nonché alla specifica normativa applicabile all'esecuzione degli interventi edilizi), si rende necessario approvare un nuovo Regolamento Edilizio Tipo (RET, ai sensi dell'art.4, comma I sexies del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, sotto le direttive della giunta comunale, dagli uffici comunali;

Visto l'art. 7, del citato T.U. n. 267/2000, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif., recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", che testualmente recita:

«1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

1-bis. (Comma abrogato dall'art. 11, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, a decorrere dal 29 marzo 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1, del medesimo D.Lgs. 28/2011.)

1-ter. (Comma inserito dall' art. 17-quinquies, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.134) Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

1-quater. (Comma inserito dall' art. 17-quinquies, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.

1-quinquies. (Comma inserito dall' art. 17-quinquies, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

Visto che il Ministero dell'Interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali, Direzione centrale delle autonomie, con risoluzione n. 15900 in data 14 marzo 2003, in materia di regolamenti comunali e provinciali e sanzioni amministrative, ha espresso l'avviso che i regolamenti comunali e provinciali ben possono integrare la previsione dell'art. 7-bis del T.U. n. 267/2000 inserito dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n.3;

Ritenuto di dovere fissare, in concreto, specifici limiti edittali: minimo 25 euro e massimo 500 euro, per le violazioni delle singole norme regolamentari;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Viste le circolari della presidenza del consiglio dei ministri:

– 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);

– 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante “Guida alla redazione dei testi normativi” (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto da parte del Responsabile area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.2 (Dionisi Vincenzo e Cherubini Mario), astenuti n.0, su n.10 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di adottare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il «REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE» che si compone di n.103 articoli e n.4 allegati e che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dare atto che il suddetto regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l’art. 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Di trasmettere detto Regolamento all’amministrazione Provinciale di Viterbo per competenza riservandosi l’approvazione definitiva dopo l’esito dell’esame da parte del medesimo Ente;

Di dare atto che con l’entrata in vigore del suddetto regolamento verrà abrogato ogni altro regolamento attualmente in vigore, nonché ogni altra disposizione con esso contrastante.-

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to ing. Giulianelli Claudia

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Alessandro Pifferi

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

*F.to Il Presidente
Pinzi Roberto*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **02/05/2022** al **17/05/2022** al n. **314** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 02/05/2022
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/05/2022 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line

Proceno li **12/05/2022**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993